Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 luglio 1970, n. 599.
Modifiche all'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo. Pag. 5390

LEGGE 7 luglio 1970, n. 600.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle ville venete. Pag. 5391

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.
Cessazione di efficacia del decreto ministeriale 22 settembre 1958, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi della provincia di Palermo . . . . Pag. 5392

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.
Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Rovigo . Pag. 5392

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società Cipriani officine meccaniche di Cercola . . . . . Pag. 5393

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno . . . . . Pag. 5393

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.
Nomina di un membro del consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca Pag. 5394

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.
Designazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari. Pag. 5394

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli . Pag. 5395

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.
Integrazione del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna . . . . Pag. 5395

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla « S.r.l. Idrograss », con sede in Genova. Pag. 5395

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.
Cessazione di efficacia del decreto ministeriale 27 giugno 1966, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Enna . . . . . Pag. 5396

ORDINANZA MINISTERIALE 20 luglio 1970.
Assunzione di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti d'arte applicata nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria e artistica ai sensi della legge 10 maggio 1970, n. 306. Pag. 5396

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Conferimento di onorificenza al merito della redenzione sociale . Pag. 5399

Ministero dei lavori pubblici: Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro Pag. 5399

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5399

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 5399

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 5399

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 5399

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 5399

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 5399

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ambra I », con sede in Roma Pag. 5399

Ministero del tesoro: Media dei cambi Pag. 5399

Ministero delle finanze:

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 29 agosto 1968 al 30 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 850/68, 1068/68, 1098/68, 1218/68, 1280/68, 1287/68, 1299/68 e 1307/68 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi Pag. 5400

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili il 31 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 850/68, 1068/68, 1098/68, 1218/68, 1280/68, 1287/68, 1299/68, 1307/68 e 1348/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi Pag. 5403

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° settembre 1968 al 4 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1218/68, 1280/68, 1287/68, 1292/68, 1299/68, 1307/68, 1318/68 e 1348/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi Pag. 5406

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso per esami a quattro posti di perito chimico del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano Pag. 5409

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Concorso per esami a sessantatre posti di vice esperto negli istituti di sperimentazione agraria, carriera di concetto Pag. 5411

Concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore negli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in chimica talassografica. Pag. 5414

Concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore negli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in talassografia applicata alla pesca . . . Pag. 5417

Ufficio veterinario provinciale di Asti: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti . . . . . Pag. 5420

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 luglio 1970, n. **599**.

Modifiche all'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso, nonchè per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 .	L. 1.400 milioni
» » 1967 .	» 4.100 »
» » 1968 .	» 4.600 »
» » 1969 .	» 5.200 »
» » 1970 .	» 6.900 »

Il servizio di trasporto può essere affidato ai patronati scolastici e relativi consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli istituti.

Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto.

Gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

L'erogazione delle somme destinate all'organizzazione del servizio di trasporto gratuito è disposta, sotto forma di contributi, a favore degli enti, delle amministrazioni e degli istituti indicati nel secondo comma del presente articolo. Su tali fondi è autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute quando non possano fruire del trasporto gratuito ».

Art. 2.

Al maggiore onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2695 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione previsto per l'anno finanziario 1970 dall'articolo 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 7 luglio 1970, n. **600**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle ville venete.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa ».

Art. 2.

L'articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente ».

Art. 3.

La lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituita dalla seguente:

« *f*) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le province di cui all'articolo 2 ».

Art. 4.

L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19, il consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni nè superiore a 20.

Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente.

Il comitato esecutivo può disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

a) condizioni economiche disagiate del proprietario;

b) reddito realizzato dalla villa;

c) interesse artistico o storico della villa;

d) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro.

Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente soprintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta ».

Art. 5.

L'articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le ville venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

due impiegati di carriera esecutiva;

un impiegato di carriera ausiliaria.

Il personale di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Entro il limite numerico di cui al primo comma, l'ente può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione ad assumere, con contratto a termine, personale in sostituzione di quello previsto nel comma medesimo.

In caso di necessità, l'ente può affidare incarichi di lavori a non più di due persone dotate di particolare competenza nel campo della valorizzazione e del restauro delle ville venete, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 6.

E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo annuo di lire 200 milioni per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1976 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere annuo derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente comma, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 2526 e 2546 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, fino al 1976, per l'importo di lire 100 milioni per ciascuno dei predetti capitoli.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.

Cessazione di efficacia del decreto ministeriale 22 settembre 1958, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub.* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1958, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, pasticcerie, ecc.) della provincia di Palermo;

Considerato che non è stato raggiunto l'accordo fra le parti interessate per la determinazione di nuove misure di retribuzioni medie per la suddetta categoria di lavoratori;

Ritenuto che le retribuzioni medie determinate con decreto ministeriale 22 settembre 1958 risultano essere notevolmente inferiori a quelle reali, con conseguente pregiudizio per i lavoratori interessati;

Decreta:

Il decreto ministeriale 22 settembre 1958, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, pasticcerie, ecc.) della provincia di Palermo, cessa di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7915)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub.* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie, agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazione sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Rovigo, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo giorno di paga successivo alla data del 24 febbraio 1969.

Roma, addì 12 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente da ristoranti, trattorie, osterie, bars, caffè, ecc. della provincia di Rovigo.

Tavoleggianti

	1ª e 2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Ristoranti, trattorie, osterie . . .	64.200	58.850	50.290
Bar, caffè, ecc. . . .	58.850	53.500	46.010

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia, festività, lavoro straordinario.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7909)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società Cipriani officine meccaniche di Cercola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la società Cipriani officine meccaniche di Cercola (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Cipriani officine meccaniche di Cercola (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7906)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno, ha in corso operazioni di ristrutt-

razione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7907)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Nomina di un membro del consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757, con il quale si approva il nuovo statuto della Federazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.);

Visto l'art. 8 e 9 del citato statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Vista la lettera n. 52/70 in data 17 luglio 1970 della Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca - Liberpesca, che designa a proprio rappresentante il dott. Calogero Pasciuta in sostituzione del comandante Giulio Bonamico, deceduto;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il dott. Calogero Pasciuta è nominato membro del consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca, in rappresentanza della Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca - Liberpesca, in sostituzione del comandante Giulio Bonamico, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(8041)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Designazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata;

Visti gli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 422 i quali prevedono la concessione di contributi in annualità, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dello Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà individuale;

Visto in particolare l'art. 7 della ripetuta legge n. 422, il quale dispone che per la realizzazione dei programmi costruttivi fruenti dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere;

Vista la domanda con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha chiesto di essere designato a compiere le operazioni di mutuo di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, indicando in via di massima l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti n. 274322 e n. 275984 in data 12 febbraio 1969, n. 406566 in data 16 maggio 1969, numero 408314 in data 25 settembre 1969, n. 417208 in data 20 gennaio 1970 e n. 425854 in data 21 febbraio 1970, con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della più volte citata legge n. 422, altri sessantadue istituti ed enti nonchè la Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è designato, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 422, ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari previsti dalla medesima legge n. 422 agli articoli 1 e 2, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua le operazioni di mutuo previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, con la osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la propria attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(7813)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 31 luglio 1969 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 1° agosto 1969, relativo alla nomina degli organi della gestione straordinaria della su indicata banca;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 1° agosto 1969, sono prorogate fino al 31 gennaio 1971, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(7940)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Integrazione del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 — con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto — e 19 maggio 1970, n. 461, che ha modificato l'art. 9 del predetto statuto circa la composizione del consiglio generale;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1969, concernente la nomina, per gli esercizi finanziari 1969-1971, del consiglio generale dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione dello stesso consiglio generale con la nomina dei rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali e del Ministero degli affari esteri prevista dal suindicato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1970, n. 461;

Visti il telespresso n. 0057680 dell'11 luglio 1970 e la lettera n. 01314 del 21 luglio 1970, con cui i Ministeri degli affari esteri e delle partecipazioni statali hanno designato, rispettivamente, il dott. Tommaso Lazzaro ed il dott. Francesco Lucidi Pressanti quali propri rappresentanti in seno al predetto consiglio;

Decreta:

Il dott. Tommaso Lazzaro ed il dott. Francesco Lucidi Pressanti sono nominati membri del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero delle partecipazioni statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

(7905)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla « S.r.l. Idrograss », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa alle disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 dicembre stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per l'importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la « S.r.l. Idrograss », con sede in Genova, via Assarotti, 7 e poi via Fieschi 1/3, ha chiesto di effettuare, tra gli altri, un pagamento anticipato per l'importazione di dadi per brodo di manzo dalla Svizzera, di cui al Mod. *B* Import n. 1648917 del 12 agosto 1953 per Fr. sv. 20.000, emesso dal Banco di Sicilia, sede di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato entro i termini prescritti solo metà della merce indicata nel benestare sopra menzionato, lasciando inutilizzato lo importo di Fr. sv. 10.000;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta « S.r.l. Idrograss » di Genova, mediante fidejussione del Banco di Sicilia, sede di Genova, limitatamente al 10 % del controvalore in lire italiane di franchi svizzeri 10.000 (diecimila) compresi sul benestare bancario innanzi indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Ministro: ZAGARI

(7942)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.

Cessazione di efficacia del decreto ministeriale 27 giugno 1966, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub.* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 gennaio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1966, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Enna;

Considerato che il personale dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Enna viene retribuito in misura fissa;

Ritenuto, pertanto, non più applicabili ai fini suddetti le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Enna;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari ed in conformità del parere espresso dal comitato medesimo;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 giugno 1966, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti allo Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori per il personale dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Enna, cessa di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7945)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 luglio 1970.

Assunzione di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti d'arte applicata nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria e artistica ai sensi della legge 10 maggio 1970, n. 306.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 maggio 1970, n. 306, che reca integrazioni alle norme dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata;

Visti i propri decreti 15 gennaio 1965, 17 febbraio 1966 e 14 marzo 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103, supplemento ordinario, del 24 aprile 1965, n. 52, del 28 febbraio 1966 e n. 74 del 25 marzo 1966, con i quali sono stati determinati i criteri per la formazione, ai sensi della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, delle graduatorie degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui all'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1965 che ha fissato i modi e i termini di presentazione delle domande di assunzione in ruolo;

Ordina:

Art. 1.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 con qualifica in almeno uno di detti anni non inferiore a « valente » o a « distinto », e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio possono chiedere l'inclusione in apposite graduatorie nazionali ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di istruzione tecnica, nei ruoli ordinari della scuola media dichiarati corrispondenti ai ruoli degli insegnanti tecnico-pratici delle cessate scuole secondarie di avviamento professionale, nonchè nei ruoli ordinari degli insegnanti di arte applicata degli istituti statali di istruzione artistica.

Il servizio di cui al precedente comma deve risultare prestato in qualità di insegnante tecnico-pratico o di

insegnante di arte applicata o di insegnante di applicazioni tecniche, nonchè in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento gli interessati erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze.

Il servizio di insegnante tecnico-pratico deve risultare prestato in istituti o scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale ad indirizzo e tipo corrispondente a quello degli istituti o scuole per i quali viene richiesta l'assunzione in ruolo.

Art. 2.

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di cui al precedente articolo potranno presentare la domanda soltanto per i posti specificati nelle tabelle *A* e *B* dell'art. 2 del decreto ministeriale 15 marzo 1965, che si riportano in calce alla presente ordinanza (allegato n. 1).

Eventuali domande presentate per posti ed insegnamenti non elencati nelle predette tabelle non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

Per quanto concerne i requisiti che gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, nonchè le modalità di redazione e documentazione delle domande, l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie e la documentazione dei requisiti generali di ammissione all'impiego, valgono le norme degli articoli 6, 7, 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 15 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 24 aprile 1965, che si intendono qui integralmente riportate.

Gli aspiranti potranno, tuttavia, omettere la presentazione delle schede di cui all'art. 7, settimo comma n. 1, del citato decreto ministeriale 15 marzo 1965; in tal caso elencheranno nella domanda i documenti presentati.

Le graduatorie saranno compilate secono i criteri fissati coi decreti ministeriali 17 febbraio 1966 e 14 marzo 1966, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966 e n. 74 del 25 marzo 1966.

Art. 4.

Le domande documentate di assunzione in ruolo, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo l'unito modello (allegato n. 2) devono essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, e devono pervenire nel termine perentorio di sessanta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno presi in esame i documenti e le domande che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno, inoltre, consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, delle domande e di qualsiasi titolo o documento.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili all'aspirante, comporteranno la reiezione della domanda.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non saranno tenuti in considerazione documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate.

Di qualsiasi documento o titolo è ammessa la presentazione in copia autentica o fotostatica, anzichè in originale, a condizione che le copie siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, e siano autenticate dalle competenti autorità, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli per qualsiasi motivo presentati sia agli uffici centrali o provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, sia ad uffici di altre amministrazioni.

Coloro ai quali sia stata respinta con provvedimento ministeriale la domanda di assunzione in ruolo presentata ai sensi dei decreti ministeriali 15 marzo 1965 e 17 febbraio 1966 sono parimenti tenuti a rinnovare nel termine di cui al primo comma del presente articolo la domanda e la relativa documentazione.

Art. 5.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente ordinanza, valgono le norme dei citati decreti ministeriali 15 marzo 1965, 17 febbraio 1966 e 14 marzo 1966.

Roma, addì 20 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

ALLEGATO N. 1

A. — INSEGNANTI TECNICO-PRATICI

Tabelle di concorso	Denominazione dei ruoli	Numero dei posti da conferire
	Istruzione secondaria di 1° grado	
	Scuole secondarie di avviamento professionale:	
15 Avv.	a tipo agrario	198
16 Avv.	a tipo industriale maschile	561
	Istruzione tecnica	
	Istituti tecnici industriali:	
61	Insegnanti tecnici-pratici assistenti (coadiutori)	19
61 c	Insegnanti tecnico-pratici (coadiutori) laboratorio tecnologico	14
61 e	Insegnanti tecnico-pratici (coadiutori) laboratorio misure elettriche	2
62	Insegnanti tecnico-pratici aggiustaggio . .	19
—	Insegnanti tecnico-pratici aggiustatori . .	3
62 a	Insegnanti tecnico-pratici edili	3
62 b	Insegnanti tecnico-pratici elettricisti . .	16
62 c	Insegnanti tecnico-pratici fucinatori e trattamenti termici	19
62 d	Insegnanti tecnico-pratici macchine utensili	31
—	Insegnanti tecnico-pratici falegnami ebanisti	3
—	Insegnanti tecnico-pratici falegnami modellisti	1
62 f	Insegnanti tecnico-pratici filatori . . .	3
62 h	Insegnanti tecnico-pratici fonditori . . .	12
—	Insegnanti tecnico-pratici meccanici . . .	2
62 i	Insegnanti tecnico-pratici radioelettricisti	2
62 l	Insegnanti tecnico-pratici tintori	2

B. — INSEGNANTI D'ARTE APPLICATA

Tabelle di concorso	Denominazione dei ruoli	Numero dei posti da conferire
	Istituti statali d'arte	
1	Per la tipografia	2
2	Per la stampa litografica (già insegnante di arte applicata per la litografia)	1
3	Per il laboratorio arti grafiche	1
4	Per la rilegatura artistica (già insegnante di arte applicata legatore)	1
5	Per l'ebanisteria e la tarsia	3
6	Per l'intaglio	1
7	Per l'intaglio in legno e la plastica ornamentale	1
8	Per l'ebanisteria (già insegnante d'arte applicata per il legno)	1
9	Per la lavorazione a cesello e sbalzo	1
10	Per il laboratorio di incisione	1
11	Per la fonderia artistica	1
12	Per il ferro battuto e sbalzo	1
13	Per la sezione del ferro battuto	1
14	Per la sezione metallica	1
15	Per la formatura e la stampatura	1
16	Per la foggiatura, con l'obbligo della preparazione del biscotto per il laboratorio di decorazione (già insegnante d'arte applicata per la foggiatura al tornio)	1
17	Stuccatore e formatore	1
18	Formatore, torniante e fornaciante	1
19	Per la sezione ceramica	1
20	Per la formatura e la foggiatura (già insegnante d'arte applicata per le terrecotte)	1
21	Per il laboratorio ceramisti	1
22	Decoratore e smaltatore per la ceramica	1
23	Per la sezione di decorazione murale	1
24	Per la decorazione dei tessuti (già insegnante d'arte applicata per la decorazione applicata all'industria)	1
25	Per la lavorazione del marmo e della pietra (già insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica)	1
26	Per la decorazione pittorica	2
27	Per la decorazione pittorica (olio, affresco, tempera, encausto, mosaico)	1
28	Per la decorazione pittorica (lacche, doratura, stampatura e stoffe)	1
29	Per la decorazione dei tessuti (già insegnante d'arte applicata per la decorazione industriale)	1
30	Per il mosaico	3
31	Per la sezione della lavorazione marmo e pietra	2
32	Per la tessitura	3
	Scuole statali d'arte	
1	Per l'ebanisteria, tarsia e intaglio	1
2	Per l'ebanisteria e tarsia	9
3	Per la tarsia	2
4	Per l'intaglio	1
5	Per l'intaglio in legno	2
6	Per la falegnameria	1
7	Per la lavorazione del legno	1
8	Decoratore e smaltatore per la ceramica	4
9	Per la formatura, tornitura e forni	1
10	Per la decorazione pittorica	1
11	Per il ferro battuto e sbalzo	2
12	Per la tessitura	3
13	Per il merletto e ricamo	1
14	Per il merletto	2
15	Per il ricamo	2

ALLEGATO N. 2

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati — ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . . (1) nat . . a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . chiede, in applicazione della legge 10 maggio 1970, n. 306, di essere assunto nel ruolo ordinario per posti di . . . . . (2), ai sensi dell'art. 22 - ultimo comma - della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105, avendo prestato servizio in qualità di . . . . . (3) nell'anno scolastico 1959-60 con qualifica di . . . . . o/e nell'anno scolastico 1960-61 con qualifica di . . . . . ed essendo fornito dell'anzianità complessiva di n. . . . anni di servizio didattico in qualità di . . . . . (3).

A tal fine, ed ai sensi dell'ordinanza ministeriale 20 luglio 1970, dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (4);

di aver riportato le seguenti condanne penali . . . (5);

di non trovarsi nelle previste condizioni di inammissibilità;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . (6);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . (7) il . . . . . .

Oltre alla presente, . . l . . sottoscritt . . presenta domanda di assunzione in ruolo anche per posti di . . . . . (2).

Allega i seguenti documenti: (8)

. . . . . .

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente:

. . . . . e, chiedendo che ad esso siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente domanda, si impegna a segnalarne tempestivamente qualunque cambiamento (9).

Data .

Firma (1)

Autentica di firma (10)

. . . . . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed infine il cognome del coniuge.

(2) Indicare il posto e il tipo di scuola, riportando esattamente le denominazioni e gli altri elementi contenuti nelle tabelle dell'allegato n. 1.

(3) Insegnante tecnico-pratico, insegnante d'arte applicata, incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico.

(4) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve essere specificato il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) Le condanne riportate devono essere indicate anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena o riabilitazione. Devono, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno esattamente la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(7) Indicare l'istituto o l'università

(8) L'elencazione è prescritta per il caso in cui l'aspirante ometta la presentazione della scheda *A* ai sensi dell'art. 3, secondo comma, dell'ordinanza.

(9) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

(10) La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale l'aspirante presta servizio, ovvero da un notaio o dal segretario comunale o da altro incaricato dal sindaco del comune di residenza.

(7571)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenza al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere l'opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

Santangelo dott. Vittorio, ispettore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, a riposo.

Roma, addì 19 giugno 1970

Il Ministro: REALE

(7918)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2882 in data 3 agosto 1970, l'avv. Giovanni Chironi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

(7946)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 91.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8085)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.901.240 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8004)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 832.205.905 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8006)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.973.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8007)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.106.405 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8008)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.325.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8005)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ambra I », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1970 l'avv. Adalberto Tempesta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ambra I » con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Marcello Lucidi, che ha rinunciato all'incarico.

(7952)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1970

Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	614,75
Franco svizzero	146,242
Corona danese	83,88
Corona norvegese	88,045
Corona svedese	121,455
Fiorino olandese	174,88
Franco belga	12,675
Franco francese	113,905
Lira sterlina	1502,575
Marco germanico	173,252
Scellino austriaco	24,381
Escudo portoghese	21,97
Peseta spagnola	9,041

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 29 agosto 1968 al 30 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 850/68, 1068/68, 1098/68, 1218/68, 1280/68, 1287/68, 1299/68 e 1307/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . . .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiori al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (4) (escluso il Cile), della zona C (4) ed il Giappone	23,00
	- il Cile	28,75
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Giordania	14,00
	- gli altri paesi terzi	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 % . .	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Cambogia	14,00 (3)
	- gli altri paesi terzi	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Lichtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 %	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	40,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna .	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America .	33,56
	- il Canada ed il Portorico .	44,06
	- l'Australia .	39,08
	- il Giappone . .	56,00
	- gli altri paesi terzi . .	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7109)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili il 31 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 850/68, 1068/68, 1098/68, 1218/68, 1280/68, 1287/68, 1299/68, 1307/68 e 1348/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . . .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiori al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4) .	2,00
	- gli altri paesi terzi .	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (4) (escluso il Cile), della zona C (4) ed il Giappone	23,00
	- il Cile .	28,75
	- gli altri paesi terzi .	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 % .	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 % . .	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Giordania .	14,00
	- gli altri paesi terzi . .	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Cambogia	14,00 (3)
	- gli altri paesi terzi	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti «latte in blocchi», aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- l'Argentina ed il Brasile	139,50
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Lichtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 %	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	40,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7110)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° settembre 1968 al 4 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1218/68, 1280/68, 1287/68, 1292/68, 1299/68, 1307/68, 1318/68 e 1348/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . . .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % . .	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (4) (escluso il Cile), della zona C (4) ed il Giappone	23,00
	- il Cile .	28,75
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % .	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % . .	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % . .	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % .	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 % . .	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Giordania . .	14,00
	- gli altri paesi terzi	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 % . . .	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Cambogia	14,00 (3)
	- gli altri paesi terzi	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- l'Argentina	139,50
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Lichtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 %	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68.00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7198)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a quattro posti di perito chimico del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 giugno 1970 con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per quattro periti chimici in prova;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968 n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per quattro posti di perito chimico in prova nel ruolo del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale (sezione chimica).

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui all'art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32.

Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) li eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politi e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal presidente dello istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia delle sostanze grasse in generale.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di chimica applicata alle sostanze grasse in generale ed all'olio d'oliva in particolare.

Legislazioni sulle stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale. La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dello indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno assunti con qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Saranno dichiarati decaduti dalla nomina coloro che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assumano servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 16 luglio 1970

Il presidente: BORGHESE

(7593)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a sessantatre posti di vice esperto negli istituti di sperimentazione agraria, carriera di concetto

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1969, registro n. 3, foglio n. 369, col quale sono stati trasferiti nel ruolo degli esperti di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, n. 52, appartenenti al ruolo di cui alla tabella V annessa alla legge 15 dicembre 1951, n. 1304, i quali alla data del 18 gennaio 1968 risultavano destinati a prestar servizio presso stazioni od istituti di sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 3, col quale il numero dei posti del concorso riservato indetto ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è stato ridotto da 88 a 25;

Considerato che nessun dipendente avente titolo al trasferimento nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 1318 ha presentato domanda di trasferimento entro il termine stabilito dall'amministrazione;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella C, allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantatre posti di vice esperto in prova nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre, n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Mini-

stero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 106

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte: Agronomia e coltivazioni - Zootecnia - Malattie delle piante.

Prova orale: Le materie delle prove scritte - Meccanica agraria - Industrie agrarie - Elementi di economia e contabilità rurale.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: NATALI

(7565)

Concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore negli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in chimica talassografica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera degli sperimentatori, di cui alla tabella III annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, modificata dall'art. 72, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore in prova nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in chimica talassografica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare

quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte e di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e di quelli riportati nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) gli assistenti universitari ed i borsisti presso istituti di sperimentazione od osservatori fitopatologici; certificato rilasciato, secondo il caso, dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto o dell'osservatorio, qualora non sia stato inviato in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli:

q) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

r) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato, qualora non lo abbiano inviato in precedenza.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 214

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte: chimica fisica - chimica oceanografica - tecnologie per la conservazione dei prodotti della pesca.

Prova orale: verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Prova pratica: analisi di un campione d'acqua marina con particolare riferimento alla salinità ed ossigeno in soluzione.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

(7566)

Concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore negli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in talassografia applicata alla pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera degli sperimentatori, di cui alla tabella III annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, modificata dall'art. 72, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore in prova nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in talassografia applicata alla pesca.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte e di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e di quelli riportati nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nuoli:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) gli assistenti universitari ed i borsisti presso istituti di sperimentazione od osservatori fitopatologici; certificato rilasciato, secondo il caso, dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto o dell'osservatorio, qualora non sia stato inviato in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli;

q) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

r) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato, qualora non lo abbiano inviato in precedenza.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 213

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte: oceanografia biologica - biologia della pesca - tecnologia per la conservazione dei prodotti della pesca.

Prova orale: verterà sulle materie delle prove scritte nonchè su cenni sulla legislazione della pesca marittima.

Prova pratica: riconoscimento e descrizione di organismi marini.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

(7568)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1399 in data 26 febbraio 1969 col quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Asti alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 3453 in data 16 dicembre 1969 col quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Visto il proprio decreto n. 1353 in data 17 febbraio 1970 col quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata, secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1955, n. 853, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni della provincia, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Arpellino Giuseppe . . . . . punti 80,533
2. Beccaris Enrico . . . . . » 75,542
3. Giordano Michele . . . . . » 73,435
4. Parodi Giuseppe . . . . . » 72,377
5. Graziano Ernesto . . . . . » 64,185
6. Bottero Ferrante . . . . . » 63,372
7. Pambianco Luigi . . . . . » 57,220
8. Perrone Lorenzo . . . . . » 55
9. Zambonini Ubaldo . . . . . » 54,938
10. Comino Giovanni . . . . . » 54,500
11. Ballestri Bruno . . . . . » 54,277
12. Maletto Romano . . . . . » 54
13. Barale Gilberto . . . . . » 53,500
14. Garino Alberto . . . . . » 52,500
15. Masino Renato . . . . . » 51
16. Marelli Edoardo . . . . . » 48,500
17. Primicerio Umberto . . . . . » 47,300
18. Petrini Onorato . . . . . » 46
19. Policarpo Francesco . . . . . » 44,500
20. Meloni Gianluigi . . . . . » 43
21. Marmo Giuseppe . . . . . » 42

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 16 maggio 1970

Il veterinario provinciale: REGIS

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1885 in data 16 maggio 1970 col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Asti alla data del 30 novembre 1968;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati, classificati rispettivamente al primo e al secondo posto nella graduatoria di merito del concorso citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Arpellino Giuseppe: Costigliole consorziato con il comune di Isola;

2) Beccaris Enrico: Castelnuovo Don Bosco consorziato con i comuni di Albugnano, Berzano S. Pietro, Moncucco Torinese, Pino d'Asti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 3 luglio 1970

Il veterinario provinciale: REGIS

(7772)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.